

PROPOSTA
PIANO DEL CONSUMATORE

Legge 3/2012

SEGRETO LUIGI – MAISTRINI ROSA ADELE

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

I Sig.ri **Segreto Luigi**, nato a Napoli il 29/10/1968, C.F. SGRLGU68R29F839S e **Maistrini Rosa Adele**, nata a Napoli il 12/02/1980, C.F. MSTRDL80B52F839G coniugati in regime di separazione dei beni, trovandosi nelle condizioni previste dalla **Legge n. 3 del 27.01.2012** così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intendono presentare il

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo hanno conferito incarico e sono assistiti e coadiuvati dai consulenti di parte **Rag. Biagio Maceri**, C.F. MCRBGI72B15E919C, **Rag. Francesco Di Gennaro**, C.F. DGNFNC71R25F839T, nonché dall'**avv. Ciro Gioia**, del Foro di Avellino, C.F. GIOCRI76H17F839C, con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 Sc. D Int 56/57 (info@globoutenti.it, globoutenti@legalmail.it, tel. 0818666064; consultagiuridica@globoutenti.it, ciro.gioia@avvocatiavellinopec.it tel. 0817877109) ove i proponenti eleggono domicilio, nella qualità rispettivamente di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale Nazionale della **"GloboUtenti" Associazione Nazionale Consumatori**.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per il quale viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita *"Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8."*

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento *"la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

- per consumatore *"il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta."*

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore. Il Sig. Segreto è impiegato con la qualifica di Addetto alla Portineria presso l'Azienda [REDACTED] dall'aprile 2018. In precedenza, ha lavorato con discontinuità ma sempre nel medesimo settore. I debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale), mentre la coniuge, Maistrini Rosa Adele, è disoccupata.

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

I proponenti:

- non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14bis;
- non hanno fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

i proponenti hanno sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (sono da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura;

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligente dal proponente (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai proponenti nel corso degli ultimi anni, che li hanno condotti allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

I coniugi Segreto - Maistrini hanno contratto matrimonio in data 6 luglio 2006 a Napoli ed hanno scelto il regime di separazione nei loro rapporti patrimoniali. Dall'unione sono nati i figli:

Segreto [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED] e Segreto [REDACTED] nato a Napoli il [REDACTED]. Hanno stabilito e mantenuto la loro residenza in Napoli alla via [REDACTED]. (cfr. autocertificazione di stato di famiglia, all. n.2):

Le entrate annue nette dei proponenti, dedotte dalle C. U. (cfr. all. n. 3), vengono riportate nella sottoscritta tabella

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO ANNUO	REDDITO MENSILE
2014	€ 13.703,79*	€ 978,84
2015	€ 15.763,07	€ 1.125,93
2016	€ 15.845,22	€ 1.131,80
2017	€ 15.915,75	€ 1.136,84
2018	€ 12.735,25**	€ 1.061,27
2019	€ 14.341,72***	€ 1.024,40

* Di cui € 6.336,38 per Cassa Integrazione anno 2013;

** Di cui € 7.893,77 come lavoratore dipendente ed € 4.841,48 da indennità di disoccupazione;

*** Di cui € 3.582,42 per indennità di disoccupazione da 01.01.2018 a 15.04.2018.

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalla C.U. relative all'anno 2019 (cfr. all. n. 3), i proponenti percepiscono uno stipendio mensile netto pari ad € 1.024,40 per 14 mensilità. Oggi ha uno stipendio medio (gennaio-maggio) di € 1.516,00 circa

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO
LUCE	€ 50,00
ACQUA	€ 25,00
TELEFONO MOBILE	€ 20,00
GAS	€ 50,00
ASSICURAZIONE AUTO	€ 75,00
TARI/TARSU	€ 60,00
ONERI CONDOMINIALI	€ 20,00
VITTO	€ 300,00
VARIE	€ 150,00
TOTALE	€ 750,00

Dunque, per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile non inferiore ad € 750,00.

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate nella tabella

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Banca BNL Mutuo	€ 800,00	

Link Finanziaria (già Findomestic Banca S.p.A.) PP		€ 102,60
TTI Italia S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) PP		€ 150,00
Guber Banca SPA (già City Financial S.p.A.) PP		€ 150,00
ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) PP		€ 80,00
PlusValore Carta Credito		€ 100,00
TOTALE parziale	€ 800,00	€ 582,60
TOTALE	€ 1.382,60	

per un totale netto mensile di € 1.382,60.

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 2.132,60 e che l'importo della retribuzione mensile dei proponenti risulta essere oggi pari ad € 1.516,00, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, che ha avuto i primi sentori nell'anno 2008 con la chiusura dell'attività da parte della sig.ra Maistrini, si è aggravata nel biennio 2010-2011 con la messa in cassa integrazione del Sig. Segreto Luigi, per poi subire un tracollo definitivo nel 2017 con la perdita del lavoro da parte di questi. È naturale che vendendo a mancare l'unica fonte di reddito della famiglia, lo stato di sovraindebitamento dei proponenti s'è pregiudicato irrimediabilmente.

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI

SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 1.382,60	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 750,00	
TOTALE	€ 2.132,60	€ 1.516,00

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Di seguito viene riportata la relazione dei coniugi Segreto - Maistrini:

“Il mutuo lo abbiamo contratto nel 2006 quando lavoravamo entrambi, mia moglie aveva un centro estetico ed io come dipendente in qualità di guardia giurata. Nel 2008 mia moglie, visto che l'attività non era redditizia, chiude. Comunicammo le difficoltà alla Banca senza avere alcuna soluzione. Da quel momento sia a mio nome che a nome di mia moglie abbiamo fatto richiesta di prestiti per onorare il mutuo e portare avanti la famiglia con due figli minori ed uno stipendio di circa € 1.100.00 ed una rata di mutuo pari ad € 641.84. Inoltre, dal luglio 2010 fino a novembre 2011 vengo collocato in cassa integrazione. Comunico il tutto alla BNL che non ha voluto sospendere il mutuo stesso. Di conseguenza non abbiamo potuto onorare i versamenti rateali. Fino a luglio 2014 lavoro con la █████ SRL e a partire da Dicembre 2014 fino a maggio 2017 presto servizio con la █████ SRL. Il 16 maggio 2017 sono stato definitivamente licenziato come da lettera di licenziamento allegata. La banca, nel frattempo, inizia le azioni esecutive e nel novembre 2017 pignora l'immobile. A novembre 2017 riesco a sottoscrivere un piano di rientro dello scaduto ed impagato per evitare la vendita dell'immobile all'asta. Riesco a raccimolare € 3.000.00 tra parenti da dare in acconto e 10 rate da € 1.000.00 al mese che onoro tutto tranne le ultime 2 con scadenza settembre e ottobre 2018 come da documentazione allegata.

Il 16/03/2018 dopo 45 settimane di disoccupazione vengo riassunto con █████ SPA dove a tutt'oggi presto servizio con un reddito medio mensile di € 1.516,00 (inclusa la cessione che è terminata ad aprile 2019..

Impegni finanziari in essere alla presentazione del piano.

- I. Mutuo ipotecario, anno 2006, cointestato, per sostituzione mutuo con la MICOS Banca Spa, con la BNL Spa, stipulato il 19.12.2005 di € 123.000,00 erogato in 2 tranches di € 95.000,00 con atto definitivo del 19/01/2006, da rimborsare in n. 217 rate mensili da € 495,48 quale rata iniziale dal 31.03.2006 fino al 31.03.2024 con rata finale di € 668.53; € 28.000,00 con atto

definitivo del 09/02/2006 da rimborsare in n. 217 rate mensili da € 146,36 quale rata iniziale dal 30.04.2006 fino al 30.04.2024 con rata finale di € 197.47. Attualmente la rata si aggira intorno ad € 800,00 mensili;

2. Prestito personale, anno 2006, intestato a Segreto Luigi, Findomestic Banca sottoscritto il 28/06/2000 importo finanziato € 4.000,00 da rimborsare in 50 rate da € 102,60. Ceduto a **Link Finanziaria**.
3. Prestito personale, anno 2007, cointestato, erogato da Unicredit S.p.A., attualmente ceduto a **TTI Italia S.r.l.**, importo € 7.336,00.
4. Prestito personale, anno 2007, intestato a Segreto Luigi, con la Citi Financial SPA sottoscritto il 07/03/2007. Importo finanziato € 23.013,25 da rimborsare in 72 rate mensili di € 511,35. Netto erogato € 20.000.00. Successivamente ceduto a varie Banche con ultima cessionaria **Banca Guber SPA** con una definizione a saldo della totale posizione debitoria di € 9.000.00 da rimborsare in 60 effetti cambiari da € 150,00 a partire dal mese di marzo 2019. Attualmente l'ammontare del debito, in regolare ammortamento, è € 8.250,00.
5. Prestito personale, anno 2006, intestato a Segreto Luigi, Agos Ducato ceduto a Rubidio Spv, poi creduto a Banca Ifis e successivamente ceduto a **ItaloSicav gestita da Rubidio Spv**. Importo debitorio € 5.292.27 da pagarsi in 67 rate da € 80.00.
6. Carta di credito con PlusValore, anno 2008, intestata a Segreto Luigi, con limite di credito pari ad € 2.800,00 e rata rimborso/rientro mensile pari ad € 100,00;
7. Posizione debitoria con fornitore energetico ENI Spa per un totale di € 2.517.11.
8. Agenzia AE/Riscossione per Segreto Luigi posizione debitoria pari ad € 2.200.38 di cui € 434.98 quale credito privilegiato.
9. Agenzia AE/Riscossione per Maistrini Rosa Adele posizione debitoria su cui è già stata attivata procedura di Rottamazione per € 3.217.01 e Saldo/Stralcio per € 6.140.21.

In tabella:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
Banca BNL Mutuo	€ 123.000,00	
Link Finanziaria (già Findomestic Banca S.p.A.) PP		€ 4.000,00
TTI Italia S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) PP		€ 7.336,00
Gruber Banca SPA (già City Financial S.p.A.) PP		€ 23.013,25
ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) PP		€ 5.292,27

PlusValore Carta Credito		€ 2.800,00
ENI Spa		€ 2.517,11
Agenzia Riscossione Segreto	€ 434,98	€ 1.764,40
Agenzia Riscossione Maistrini		€ 9.357,21
TOTALE parziale	€ 123.434,98	€ 67.527,99
TOTALE		€ 190.962,97

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, "prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame. È prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non andare a verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano "con le spalle al muro", fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito, anche che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore. Si ricorda, che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'**art. 124-bis del Testo Unico Bancario**. All'uopo, recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018 (di cui si allega copia doc. 3), ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

Più precisamente, secondo i giudici di Napoli Nord, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire ai proponenti di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

Per quanto riguarda la solvibilità, i coniugi Segreto - Maistrini hanno sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, gli stessi hanno sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non hanno mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento erano dotati anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 23-10-2019

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	Decorrenza	Privilegio	Chirografo	Importo pagato	Debito residuo
Banca BNL Mutuo	09/01/2006	€ 123.000,00			€ 64.603,76
Link Finanziaria (già Findomestic Banca S.p.A.) PP	28/06/2006		€ 4.000,00		€ 4.532,32
TTI Italia S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) PP	Anno 2007		€ 7.336,00		€ 7.373,95
Guber Banca SPA (già City Financial S.p.A.) PP	07/03/2007		€ 23.013,25		€ 27.830,67
ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) PP	Anno 2006		€ 5.292,27		€ 5.292,27
PlusValore Carta Credito	Anno 2008		€ 2.800,00		€ 2.800,00
ENI Spa	08/07/2009		€ 2.517,11		€ 2.517,11
Agenzia Riscossione Segreto	30/05/2019	€ 859,29	€ 1.413,04		€ 2.272,33
Agenzia Riscossione Maistrini	30/05/2018		€ 9.327,28		€ 9.327,28
TOTALE					€ 126.549,69

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo dei Sig. Segreto Maistrini é:

1. Immobile così identificato al N.C.E.U del Comune di Napoli: [REDACTED]
[REDACTED] l'immobile ha un valore commerciale in base alla valutazione della Banca dati delle quotazioni immobiliari, di € 90.870,00;

Beni Mobili

1. Automobile Fiat 500L TG [REDACTED] acquistata usata e regalata ai coniugi dalla sorella del sig. Segreto.
Valore commerciale € 8.100,00 (all. 1)

ATTIVO		PASSIVO	
IMMOBILI	€ 90.870,00		
AUTO	€ 8.100,00		
TOTALE	€ 98.870,00		€ 126.549,69

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Sono attualmente presenti i seguenti atti: procedura di pignoramento immobiliare del 16.05.2019, ad istanza della BNL S.p.A., rapp.ta e difesa dall'avv. Lucio Ghia.

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, i Sig.ri Segreto Maistrini, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

- 1) Pagamento del credito privilegiato vantato da BNL Banca nella misura del 85,13%%
- 2) Pagamento del credito finalizzato vantato da Findomestic Banca nella misura del 30%
- 3) Pagamento del credito finalizzato vantato da Unicredit PP nella misura del 30%.
- 4) Pagamento del credito chirografario vantato da Citi Financial SPA nella misura del 30%
- 5) Pagamento del credito chirografario vantato da Agos Ducato nella misura del 30%
- 6) Pagamento del credito delega di pagamento vantato da Futuro SPA nella misura del 30%
- 7) Pagamento del credito chirografario vantato da ENI Spa nella misura del 30%
- 8) Pagamento del Credito Agenzia Riscossione a nome Segreto nella misura del 100% privilegiato e del 30% per il chirografario;

Pagamento del Credito Agenzia Riscossione a noma Maistrini sarà pagato al di fuori del piano con l'utilizzo della tredicesima e quattordicesima come da piano di rateizzo per adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% rientro
Banca BNL Mutuo	€ 64.603,76	€ 55.000,00	€ 9.603,70	85,13%
Link Finanziaria (già Findomestic Banca S.p.A.) PP	€ 4.532,32	€ 1.359,70	€ 3.172,62	30,00%
TTI Italia S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) PP	€ 7.373,95	€ 2.212,18	€ 5.161,76	30,00%
Guber Banca SPA (già City Financial S.p.A.) PP	€ 27.830,67	€ 8.349,20	€ 19.481,47	30,00%

ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) PP	€ 5.292,27	€ 1.587,68	€ 3.704,59	30,00%
PlusValore Carta Credito	€ 2.800,00	€ 840,00	€ 1.960,00	30,00%
ENI Spa	€ 2.517,11	€ 755,13	€ 1.761,98	30,00%
Agenzia Riscossione Segreto Privilegiato	€ 859,29	€ 859,29	0	100,00%
Agenzia Riscossione Segreto Chirografario	€ 1.413,04	€ 423,91	€ 989,13	30,00%
Agenzia Riscossione Maistrini *	€ 9.327,28			
TOTALE	€ 126.549,69	€ 71.387,09	€ 45.835,25	60,90%

** pagato al di fuori del piano con l'utilizzo della tredicesima e quattordicesima come da piano di rateizzo per adesione alla rottamazione ter e al saldo e stralcio.

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro € 71.387,09

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro € 600,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: anni 9,91 (118,98 mesi)

I finanziamenti potrebbero essere soddisfatti in media del **60,90%**. Ciò comporta un abbattimento complessivo di euro **€ 45.835,25** che, se venisse accolto, ricolloca la nuova debitoria in **€ 71.387,09** a cui aggiungere compensi OCC ed avvocato di parte.

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
██████████	██████████	Dalla rata n. 1 alla rata n. 19 Rata n. 20	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
██████████	██████████	Dalla rata n. 1 alla rata n. 19 Rata n. 20	██████████ ██████████	██████████ ██████████ ██████████
Agenzia Riscossione Segreto privilegiato	€ 859,29	Rata n. 20 Rata n. 21	n. 1 X € 494,86 n. 1 X € 364,43	€ 494,86 <u>€ 364,43</u> € 859,29
Banca BNL Mutuo	€ 55.000,00	rata n. 21 dalla rata n. 22 alla rata n. 112	n. 1 X € 235,57 n. 91 X € 600,00	€ 235,57 € 54.600,00

		rata n. 113	n. 1 X € 164,43	<u>€ 164,43</u> € 55.000,00
Link Finanziaria (già Findomestic Banca S.p.A.) PP	€ 1.359,70	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 38,14 n. 25 X € 52,54 n. 1 X € 8,06	€ 38,14 € 1.313,50 <u>€ 8,06</u> € 1.359,70
TTI Italia S.r.l. (già Unicredit S.p.A.) PP	€ 2.212,18	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 62,05 n. 25 X € 85,48 n. 1 X € 13,13	€ 62,05 € 2.137,00 <u>€ 13,13</u> € 2.212,18
Guber Banca SPA (già City Financial S.p.A.) PP	€ 8.349,20	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 234,20 n. 25 X € 322,62 n. 1 X € 49,50	€ 234,20 € 8.065,50 <u>€ 49,50</u> € 8.349,20
ItaloSicav (già Agos Ducato S.p.A.) PP	€ 1.587,68	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 44,53 n. 25 X € 61,35 n. 1 X € 9,40	€ 44,53 € 1.533,75 <u>€ 9,40</u> € 1.587,68
PlusValore Carta Credito	€ 840,00	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 23,56 n. 25 X € 32,46 n. 1 X € 4,94	€ 23,56 € 811,50 <u>€ 4,94</u> € 840,00
ENI Spa	€ 755,13	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 21,18 n. 25 X € 29,18 n. 1 X € 4,45	€ 21,18 € 729,50 <u>€ 4,45</u> € 755,13
Agenzia Riscossione Segreto Chirografario	€ 423,91	rata n. 113 dalla rata n. 114 alla rata n. 138 rata n. 139	n. 1 X € 11,91 n. 25 X € 16,37 n. 1 X € 2,75	€ 11,91 € 409,25 <u>€ 2,75</u> € 423,91
TOTALI	€ 82.892,23	dalla rata n. 1 alla rata n. 138 rata n. 125	n. 138 X € 600 n. 1 X € 92,23	€ 82.800,00 <u>€ 92,23</u> € 82.892,23



**8. FATTIBILITA' DEL PIANO – RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO - PROBABILE
CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.**

8.1 FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano sembra essere sostenibile per i proponenti atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche previste nel Piano, a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 600,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falciatura, vantato dai creditori chirografari.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato dalla banca BNL S.p.A., lo stesso viene soddisfatto tenendo conto dell'importo recuperabile nell'ipotesi di esecuzione immobiliare e con le medesime garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione. Nel dettaglio, in base alla quotazione immobiliare Agenzia delle Entrate, l'immobile ha un valore commerciale di € 90.870,00, ebbene, se dovesse essere subastato avremmo un valore minimo d'asta (storicamente al terzo incanto) di € 38.335,78, a cui bisogna sottrarre le relative spese della procedura, mentre nel piano è previsto un rimborso di € 55.000,00

La percentuale di pagamento nella misura del 30% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto temperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle dei debitori in stato di crisi (tanto ne è che alla legge *de quo* è stato conferito il nome di "legge salva suicidi").

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare **l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita**. Visto che il reddito medio mensile dei coniugi Segreto-Maistrini è pari ad € 1.516,00 circa e le spese per condurre una vita dignitosa sono pari ad € 750,00 si ha una disponibilità di € 766,00 mensili. Di questi € 600,00 vengono destinati al soddisfacimento di tutti i creditori ed € 166,00 per eventuali emergenze.

8.2 RAGIONEVOLE DURATA DEL PIANO

In assenza di una precisa e circostanziata previsione normativa di un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del Piano del Consumatore, **dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie.**

Andrà dunque omologato il Piano del Consumatore qualora la dilazione di pagamento proposta dal debitore risulti pienamente compatibile con la natura giuridica del rapporto negoziale sottostante (nel caso di specie: un mutuo fondiario per l'acquisto della prima casa), vale a dire un rapporto negoziale la cui intrinseca ed ontologica caratteristica è proprio la lunga durata. In sintesi, la ragionevolezza del termine di esecuzione della procedura di sovraindebitamento andrà vagliata tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta, che, nel caso di specie, induce ad un giudizio positivo, in quanto il termine di esecuzione di diciassette anni è assolutamente conforme alla natura del rapporto negoziale sottostante (mutuo per altri ventitré anni). Tanto anche in considerazione del fatto che la creditrice Banca BNL Spa rappresenta la quasi totalità dei debiti da consumo fondanti il Piano (Cfr. Trib. di Como, Sez. I, del 24.05.18 all. "S1a"; Trib. Napoli, Sez. Vol. Giurd., del 21.02.19 all. "S1b").

La soluzione testè prospettata è assolutamente fattibile laddove si consideri che, nel caso di specie, il Piano del Consumatore si pone come alternativa di una soluzione liquidatoria (e dunque trattandosi di un mutuo fondiario l'alternativa si tradurrebbe nel soddisfacimento coattivo sul bene gravato da ipoteca) e che dalla liquidazione del bene gravato di ipoteca l'attivo distribuibile sarebbe nettamente inferiore a quanto proposto a titolo di soddisfacimento nel piano omologato. La proposta è altresì coerente con l'impianto normativo e con la *ratio* delle procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia offrire al consumatore sovraindebitato la possibilità di riemergere economicamente in una situazione scevra dai debiti, riconoscendogli una *second chance*.

Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

8.3 ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dell'unico bene di proprietà dei proponenti. L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene, alla lungaggine della procedura esecutiva, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

L'immobile di proprietà dei proponenti ha un valore stimato di € 90.870,00 detto importo, comunque ed in ogni caso, non sarebbe mai realizzabile per la BNL Spa che, dovendo affrontare le spese della procedura esecutiva nonché gli inevitabili ribassi legati ai numerosi tentativi di vendite deserte, potrebbe, alla conclusione di tutto il percorso, ottenere un importo che si aggira intorno ai 38.335,78 Euro circa (terza seduta d'asta). Con la proposta di Piano avanzata si metterebbe a disposizione un importo che supera del 30,29 % quello realizzabile con l'alternativa liquidatoria.

Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti dello stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i

crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e, soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione. L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 40% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.

9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza dei Sig.ri Segreto Maistrini rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che gli stessi debitori hanno formulato agli scriventi.



Napoli, 23-10-2019

Per delega e ratifica

Sig. Luigi Segreto

Sig.ra Rosa Adele Maistrini

I Consulenti Tecnici di Parte

 Biagia Mazzeri  Francesco Di Gennaro

 Avv. Ciro Gioia

10. Documentazione depositata dal consumatore

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

1. Carta d'identità e codice fiscale;
2. Certificato di stato di famiglia, residenza e matrimonio con annotazione;
3. Visura al PRA
4. Estratto contributivo INPS in testa al sig. Segreto
5. Estratto contributivo INPS in testa alla sig.ra Maistrini
6. Chiusura attività ed iscrizione elenchi in testa alla sig.ra Maistrini
7. Lettera licenziamento in testa al sig. Segreto
8. Visura Crif alla data del 09-04-2019 in testa ai proponenti
9. Visura Centrale Rischi Banca d'Italia al 10-04-2019;
10. Ultimi cinque cedolini paga 2019 e tutti i cedolini 2018;
11. Ultime 5 C.U.;
12. Estratto ruolo Agenzia Entrate-Riscossione in testa al sig. Segreto
13. Estratto di ruolo Agenzia Entrate-Riscossione ed adesione alla rottamazione ter ed al S&S
14. Contratto mutuo BNL ed atti integrativi e relativi piano di ammortamento
15. Atto di precetto ed atto di pignoramento;
16. Piano di rientro sottoscritto il 13-11-2017
17. Contratto prestito personale Citifinancial ed accordo transattivo con la società Guber BancaSpa
18. Precisazione debito della società Eni gas e luce Spa;
19. Lettera cessione del credito Banca Ifis ex AgosDucato Spa gestito oggi dalla TTI Credit
20. Precisazione del debito ex Unicredit ceduto alla TTI Italia S.r.l.
21. Precisazione del debito ex Findomestic Banca Spa oggi gestita alla Link Finanziaria Spa;
22. Ispezione ipotecaria nazionale
23. Valutazione OMI e visura catastale